



Regione Siciliana

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Segreteria CORECOM

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 29 NOVEMBRE 2015

PRO-MEMORIA PER MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO

Si rammenta che:

- per "**periodo elettorale**" si intende il periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna elettorale (rif.: Decreto 8 aprile 2004, art.2);
- per "**messaggi politici autogestiti**" si intendono quegli spazi di comunicazione politica per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi che le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere - nei tempi e nei modi previsti dalla normativa - e si distinguono in "**messaggi autogestiti gratuiti**" e "**messaggi autogestiti a pagamento**".

I "**MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO**", in periodo elettorale, sono disciplinati dall'art. 6 del D.M. 8 aprile 2004 .

Ogni emittente può decidere di trasmettere esclusivamente "messaggi autogestiti a pagamento", che costituiscono l'unica forma possibile di cessione, a titolo oneroso, di spazi di comunicazione politica sulle emittenti locali.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino al penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti locali che intendono trasmettere "messaggi autogestiti a pagamento" devono darne notizia mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi: la prima messa in onda del suddetto avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei "messaggi autogestiti a pagamento" in periodo elettorale; pertanto, la messa in onda dell'avviso può avvenire anche a campagna elettorale già iniziata, ma non è possibile trasmettere "messaggi autogestiti a pagamento" fino a quando l'avviso citato non viene messo in onda.

Nell'avviso le emittenti locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale indicano indirizzo, numero di telefono e numero di fax, è depositato un documento con tutte le condizioni, le modalità e le tariffe, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse.

Relativamente al "**messaggio autogestito a pagamento**", la normativa non prevede alcun limite quantitativo, sia in riferimento al numero totale dei messaggi trasmessi, sia in riferimento al numero dei messaggi trasmessi per ogni soggetto politico.

La durata del "messaggio autogestito a pagamento", pur in assenza di una espressa indicazione normativa a riguardo, dovrà, comunque, essere coerente con le finalità del messaggio: esposizione di un programma o di una opinione politica.

L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha chiarito che la natura dei MAP, considerate le specifiche caratteristiche e finalità proprie dei messaggi elettorali autogestiti, possa essere assimilata a quella degli spot pubblicitari; per cui, ai MAP possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 37, commi 4 e 6, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che sancisce quanto segue: "La trasmissione di notiziari televisivi (...) può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti".

Pertanto, i MAP possono essere inseriti all'interno di notiziari di durata superiore a trenta minuti e, comunque, devono essere sempre identificabili come tali nell'ambito della programmazione e resi conoscibili, come previsto dalla normativa vigente.

Si rammenta che ogni messaggio per tutta la durata deve recare la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente.



Il Dirigente della Segreteria Corecom
(dott. ssa Maria Giovanna Di Iorio)

Palermo, 7 ottobre 2015